

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 50/2016.

TRA

- CENTRO SERVIZI COURMAYEUR s.r.l., con sede in Courmayeur (AO), Via dello Stadio 2, (C.F. e P.I. 00670030071), in persona dell'Amministratore Unico *pro tempore*, Sig. Roberto Rota, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nel presente contratto in nome, per conto ed in rappresentanza della Società, a quanto *infra* autorizzato in forza dello Statuto Sociale (di seguito, per brevità, anche solo "CSC" o "Società")

E

-, con sede , Via , C.F. e P.I. nella persona di (di seguito, per brevità, anche solo "ASSEGNATARIO").

PREMESSO CHE

- a) CSC gestisce per conto del Comune di Courmayeur (AO) la struttura di proprietà di quest'ultimo adibita a Cinema sita in Comune di Courmayeur (AO), Piazzale Monte Bianco e meglio individuata nella planimetria che, previa sottoscrizione delle Parti, si allega al presente contratto sotto la lettera A), a formarne parte integrante e sostanziale;
- b) CSC ha la piena ed esclusiva disponibilità della struttura per tutti gli usi a cui quest'ultima può essere destinata a seguito di accordi con il Comune di Courmayeur, con particolare riferimento all'uso a fini turistico-promozionali;
- c) CSC in data ... luglio 2016 ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di un partner per la promozione turistica di Courmayeur mediante la titolazione dell'immobile adibito a cinema, sito nel Piazzale Monte Bianco in Comune di Courmayeur (AO), la personalizzazione del suo foyer e l'utilizzo di una porzione dello stesso a fronte di un rimborso spese forfetario ed allo sviluppo/implementazione di un piano di comunicazione;
- d) nel termine stabilito nell'avviso di gara sono pervenute numero offerte e quella di è stata dichiarata aggiudicataria, avendo conseguito un punteggio complessivo pari a .../100;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
2. CSC concede a, che accetta, la titolazione dell'immobile adibito a cinema, sito nel

Piazzale Monte Bianco in Comune di Courmayeur (AO), la personalizzazione del suo foyer e l'utilizzo di una porzione dello stesso a fronte di un rimborso spese forfetario ed allo sviluppo/implementazione del piano di comunicazione individuato nell'offerta presentata in sede di gara che, ancorché non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. CSC concede, inoltre, all'assegnatario il diritto di prelazione – a parità di condizioni – sull'acquisto di spazi pubblicitari sul sistema di impianti di comunicazione comunali presenti sul territorio.

4. CSC, infine, si impegna a non autorizzare l'organizzazione di eventi da parte di imprese in concorrenza con l'assegnatario sulle aree oggetto della presente concessione.

5. L'assegnatario potrà utilizzare l'intero immobile per un massimo di 60 giorni previo accordo con CSC, per l'organizzazione di eventi propri.

6. il corrispettivo annuale per il godimento del predetto immobile è composto dalla somma complessiva di €,00, così composta:

. €,00 di attività di promozione di eventi e comunicazione, da erogarsi entro il 30 settembre di ogni anno;

. € 60.000,00 (sessantamila/00) rimborso spese di gestione, da corrispondere entro il 30 ottobre di ogni anno.

7. L'assegnatario è tenuto ad eseguire le attività in argomento con le modalità individuate nell'offerta.

8. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, l'assegnatario ha costituito, con versamento su c/c bancario intestato a CSC, il deposito cauzionale infruttifero di € 100.000,000 (centomila/00).

In alternativa alle modalità di cui sopra, la predetta garanzia può essere prestata anche tramite polizza fidejussoria bancaria escutibile a semplice richiesta scritta di CSC entro trenta giorni, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale). Lo svincolo della cauzione predetta sarà autorizzato da CSC al termine del contratto, sempre che tutti gli obblighi contrattuali siano adempiuti.

9. La durata del presente contratto viene stabilita in anni tre (tre) a decorrere dalla data del 1 ottobre 2016.

10. Entrambe le Parti, per tutta la durata del presente contratto, si impegnano a non concedere a terzi l'uso di detta struttura. E' fatto salvo un diverso accordo tra le Parti.

11. Tutte le spese relative all'utilizzo della struttura, inclusa la tassa comunale sulla pubblicità, saranno a carico dell'assegnatario. I consumi di energia elettrica e di riscaldamento saranno altresì a carico di CSC.

12. La responsabilità delle attività promozionali poste in essere dall'assegnatario viene assunta

integralmente dal medesimo, il quale ha sottoscritto la seguente polizza assicurativa (come da certificato allegato al presente contratto) con primaria compagnia di assicurazione per danni verso terzi, persone o cose, causati da responsabilità civile in genere e comunque da ogni altra causa, per i danni che dovessero verificarsi in relazione alle attività poste in essere.

13. E' fatto obbligo all'assegnatario, che espressamente si impegna in tal senso, di garantire – continuativamente e quindi per tutto il periodo di durata del presente contratto – il decoro di quanto a lui qui concesso in godimento, anche in considerazione dell'elevato rilievo turistico della località. In particolar modo, dunque, la struttura personalizzata dall'assegnatario dovrà essere mantenuta in perfette condizioni estetiche e funzionali anche nei cosiddetti periodi di bassa stagione.

14. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi di legge. I costi di registrazione sono convenuti a carico della parte richiedente la registrazione.

15. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Aosta.